

Linee guida deontologiche per Mediatrici e Mediatori FSM

del 1. gennaio 2022 (edizione del 1. gennaio 2024)

I. Introduzione

Art. 1 Obiettivo

Art. 2 Campo di applicazione

II. Mediatrici e Mediatori FSM

Art. 3 Attitudine e competenza

Art. 4 Indipendenza

Art. 5 Imparzialità e neutralità

III. Principi della Mediazione

Art. 6 Riservatezza – Trasparenza

Art. 7 Volontarietà – Apertura

Art. 8 Responsabilità personale – Autonomia

IV. Procedimento di Mediazione

Art. 9 Condizioni quadro

Art. 10 Contratto di Mediazione

Art. 11 Conclusione del procedimento

V. Altre Disposizioni

Art. 12 Entrata in vigore

I. Introduzione

Art. 1 Obiettivo

¹ La mediazione si presta alla risoluzione consensuale dei conflitti in quasi tutti i settori della vita, sia in ambito sociale e nella sfera privata, nell'economia e nel mondo del lavoro, così come nella politica e nella sfera pubblica.

² Le linee guida deontologiche (LGD)

- descrivono il comportamento professionale delle Mediatrici e dei Mediatori nel contesto della Mediazione;
- forniscono una guida nel procedimento di risoluzione dei conflitti;
- rafforzano la fiducia del pubblico nella Mediazione.

³ Le LGD sono connesse con i seguenti regolamenti:

- Regolamento per le formazioni nell'ambito della Mediazione (RF) del 22 ottobre 2019, entrato in vigore il 1. gennaio 2020 per decisione del Comitato;
- Linee guida per le formazioni nell'ambito della Mediazione (LGF) del 22 ottobre 2019, entrate in vigore il 1. gennaio 2020 per decisione del Comitato.

Art. 2 Campo di applicazione

¹ Le linee guida deontologiche sono applicabili a tutti i procedimenti di mediazione in quanto tali (art. 4 RF) così come a tutti quei procedimenti, ad es. le facilitazioni o altri percorsi di accompagnamento alla ricerca del consenso, che si svolgono nel solco della mentalità mediativa e in applicazione dei metodi mediativi (art. 3 RF).

² Il rispetto delle linee guida è un prerequisito indispensabile per la credibilità delle attività di facilitazione e di mediazione (comprese le relazioni pubbliche, per es. siti internet, pubblicazioni, rapporti con i media).

³ Le Mediatrici e i Mediatori riconosciuti dalla FSM devono attenersi alle linee guida. Il diritto di utilizzare il titolo FSM può essere revocato in caso di grave violazione delle disposizioni legali o delle linee guida deontologiche.

II. Mediatrici e Mediatori FSM

Art. 3 Attitudine e competenza

¹ Le Mediatrici e i Mediatori rafforzano la fiducia nella mediazione soprattutto attraverso la loro attitudine e la loro competenza. Sono guidati dai principi della mediazione (cifra III) e aderiscono al procedimento di mediazione (cifra IV).

² Le Mediatrici e i Mediatori si distinguono in particolare per la loro

- solida formazione, l'auto-riflessione e la formazione continua;
- un'attitudine non giudicante, votata alla valorizzazione e al rispetto;
- indipendenza, imparzialità e neutralità.

³ Le Mediatrici e i Mediatori analizzano la situazione iniziale e il contesto dell'incarico e valutano se sono dati i presupposti per una conduzione competente del mandato. Se necessario assumono misure appropriate (art. 9 cpv. 2).

Art. 4 Indipendenza

¹ Le Mediatrici e i Mediatori assumono l'incarico di mediazione solo se sono indipendenti e in grado di condurre la mediazione garantendo un'attitudine imparziale verso tutte le parti coinvolte nel conflitto.

² Le Mediatrici e i Mediatori non assumono, né prima né durante né dopo una mediazione, altri mandati per le parti coinvolte, se ciò rischia di compromettere la loro indipendenza. L'assunzione di altri mandati, anche di natura differente, esige una comunicazione trasparente e il consenso espresso di tutte le parti coinvolte. È esclusa la rappresentanza legale di una sola delle parti nella medesima fattispecie.

Art. 5 Imparzialità e neutralità

¹ Le Mediatrici e i Mediatori sono ugualmente attenti a tutti i partecipanti. Si assicurano che le preoccupazioni di tutti i partecipanti e di eventuali altre parti interessate siano espresse e prese in considerazione durante la mediazione, a prescindere in particolare dalla simpatia, dall'età, dal sesso, dalle affiliazioni, dall'ideologia e dal comportamento.

² Le Mediatrici e i Mediatori devono rimanere neutrali rispetto ai temi e ai contenuti trattati in mediazione. Si astengono dall'esercitare qualsiasi tipo di influenza. Il passaggio dalla mediazione ad un altro processo ADR (Alternative Dispute Resolution, come ad esempio la conciliazione o altri processi ibridi) esige una comunicazione trasparente e il consenso espresso di tutte le parti coinvolte. Le Mediatrici e i Mediatori rivelano anche le circostanze che potrebbero far sorgere dubbi sulla loro neutralità o sull'esistenza di eventuali conflitti d'interesse.

III. Principi della Mediazione

Art. 6 Riservatezza – Trasparenza

¹ Le trattative e le informazioni che emergono nel processo di mediazione sono confidenziali. Le parti al procedimento si accordano sulle informazioni da divulgare ai terzi, in particolare al mandante, allorché questi non sono parte del processo di mediazione.

² Salvo diverso accordo, i Mediatori e le Mediatrici non rivelano ai terzi l'identità delle parti coinvolte e i contenuti della mediazione, a meno che non siano stati espressamente autorizzati. Non possono essere chiamati a testimoniare in un eventuale processo giudiziario o procedimento arbitrale, da nessuna delle parti coinvolte nel conflitto.

³ Le Mediatrici e i Mediatori incoraggiano i partecipanti a trattare in modo trasparente e aperto le informazioni e i fatti che sono importanti per chiarire il conflitto.

Art. 7 Volontarietà – Apertura

¹ La mediazione si basa sulla partecipazione volontaria e si caratterizza per la sua apertura alla possibilità di soluzioni concordate. La mediazione può terminare in qualsiasi momento, sia dietro richiesta dei partecipanti che dei mediatori.

² Clausole contrattuali, disposizioni legali, ordini dell'Autorità o normative interne, in caso di mediazioni all'interno di strutture aziendali possono limitare la natura volontaria della mediazione per quanto riguarda la fase di attuazione della Mediazione o la libera scelta della Mediatrice o del Mediatore, ma in nessun caso influenzare il merito dell'accordo.

Art. 8 Responsabilità personale – Autonomia

¹ Nella mediazione, le persone coinvolte in un conflitto assumono una responsabilità solidale. Prendono decisioni sotto la propria responsabilità, consapevoli delle conseguenze che ne derivano. Le Mediatrici e i Mediatori sostengono i partecipanti nel percorso verso una risoluzione costruttiva dei conflitti, nella ricerca creativa di possibili soluzioni orientate al futuro e nel rispetto dell'equità della procedura e dei risultati.

² Le Mediatrici e i Mediatori prendono misure appropriate se ritengono che il senso di responsabilità e l'autonomia dei partecipanti risultino compromessi, in particolare a causa di fragilità unilaterali, capacità di giudizio limitata, manipolazione, abuso di potere, minaccia o uso della violenza.

IV. Procedimento di Mediazione

Art. 9 Condizioni quadro

¹ Il processo di mediazione presuppone che tutte le parti interessate siano state compiutamente informate e abbiano dato il loro consenso.

² Le Mediatrici e i Mediatori determinano con le parti se la mediazione è il metodo giusto per la loro situazione e spiegano i rischi e i limiti. Se necessario, raccomandano la scelta di misure e percorsi adeguati alle loro esigenze. Con l'accordo di tutti i partecipanti, i rappresentanti legali possono partecipare alle sessioni di mediazione e possono essere consultati altri esperti nominati congiuntamente.

³ Le Mediatrici e i Mediatori informano i partecipanti dei costi prevedibili della mediazione. Alla fine del mandato o su richiesta, presentano un riassunto dettagliato dei costi. Essi calcolano i loro costi tenendo conto della natura, della durata, della portata del mandato, nonché in base alle competenze investite nel caso di spezie.

⁴ Le Mediatrici, i Mediatori informano le parti sui servizi offerti dell'Ombudsman FSM (informazione, consulenza, facilitazione).

Art. 10 Contratto di Mediazione

Il contratto di mediazione contiene, in principio tutti gli elementi essenziali ad una fattiva collaborazione, in particolare: i nomi delle persone coinvolte nella mediazione e i loro ruoli; la spiegazione circa la relazione e la differenza tra il procedimento legale e la mediazione; i principi di volontarietà, autonomia decisionale e responsabilità delle parti nonché il tariffario.

Art. 11 Conclusione del procedimento

¹ Il procedimento di mediazione si conclude, quando

- le parti in mediazione hanno raggiunto un accordo nel merito del loro conflitto;
- i partecipanti, con tutta evidenza, non riescono a concludere un accordo;
- le Mediatrici o i Mediatori mettono fine alla mediazione.

² Gli accordi raggiunti sono di regola formulati per iscritto in un «accordo di mediazione». Ogni qualvolta risulti necessario o pertinente trasmettere delle informazioni a terzi, il relativo contenuto sarà definito congiuntamente (art. 6 cpv. 1).

³ Le Mediatrici e i Mediatori si assicurano che le parti in conflitto dispongano, al momento della presa di decisione, di adeguate e sufficienti informazioni di fatto e di diritto. Possono raccomandare, alle parti di sottoporre l'«accordo di mediazione» prima della sottoscrizione, a esperti esterni per un'analisi critica rispettivamente, se necessario, in caso di insicurezza circa la sua conformità legale.

V. Altre Disposizioni

Art. 12 Entrata in vigore

Il Comitato ha adottato le presenti linee guida deontologiche il 22 dicembre 2021 e la loro entrata in vigore è stata fissata per il 1. gennaio 2022. La presente edizione aggiornata è stata approvata dal Comitato il 20 dicembre 2023 e è entrata in vigore il 1. gennaio 2024.

Gli istituti che offrono corsi di formazione riconosciuti dalla FSM sono tenuti rispettare pienamente le disposizioni delle LGD, RF e LGF per tutti i corsi che verranno offerti a partire dal 2022.